

# Disconoscimento dei rapporti di lavoro agricoli a seguito di accertamenti ispettivi

**Argomento** - Ai fini del riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola occorre possedere l'iscrizione negli elenchi nominativi per almeno 2 anni e l'accreditamento di almeno 102 contributi giornalieri nell'anno per cui viene richiesta l'indennità. A tale fine, secondo la legge n. 247/2007, vengono valutati i periodi di lavoro dipendente agricolo e non, purché l'attività agricola sia prevalente.

**Novità** - In caso di accertamento ispettivo della irregolarità del rapporto di lavoro agricolo oppure di insussistenza dello stesso, l'Inps detta le regole per il riconoscimento o meno delle giornate comunque lavorate ai fini dell'indennità di disoccupazione.

**Somministrazione irregolare di manodopera** - Al fine di regolarizzare il rapporto di lavoro agricolo in casi di somministrazione irregolare e poter riconoscere le relative giornate, occorre che il lavoratore rilasci apposita dichiarazione circa l'effettivo svolgimento del rapporto. Il lavoratore, su apposito modulo, deve dichiarare:

- l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro;
- il datore di lavoro che ha concretamente utilizzato la prestazione di lavoro; il fondo presso il quale la prestazione di lavoro è stata svolta;
- le giornate di impiego e la retribuzione percepita. Se l'accertamento dovesse concludersi con il riconoscimento dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, le Sedi Inps dovranno riconoscere le giornate di lavoro e liquidare le prestazioni di disoccupazione.

**Lavoro fittizio** - Se l'indagine ispettiva ha accertato che la prestazione di lavoro subordinato non si è mai svolta, l'Inps emetterà il provvedimento con il quale si comunica che il rapporto di lavoro non è stato riconosciuto e le relative giornate non potranno essere riportate nell'elenco annuale. Contro tale provvedimento il lavoratore può ricorrere entro 30 giorni al Comitato regionale presso la Direzione regionale del lavoro.

**Accertamenti effettuati dopo la pubblicazione degli elenchi** - Occorre anche in questo caso distinguere due ipotesi:

**1)** se i rapporti di lavoro sono stati denunciati da un'azienda diversa da quella presso la quale i lavoratori potrebbero essere stati effettivamente occupati e l'azienda denunciante non rientra tra quelle autorizzate alla somministrazione di manodopera, al lavoratore verrà inviato il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro. Se il lavoratore vuole farsi riconoscere il rapporto svolto con l'impresa utilizzatrice, dovrà presentare apposita dichiarazione utilizzando il modello indicato in precedenza e fornendo ogni indicazione utile a provare l'effettivo rapporto di lavoro subordinato. L'indennità viene provvisoriamente liquidata e se dagli accertamenti non dovessero risultare i requisiti richiesti, l'Inps procederà al recupero;

**2)** se l'indagine ispettiva ha invece accertato che la prestazione di lavoro subordinato non si è mai svolta il lavoratore sarà cancellato dagli elenchi.

Contro tale provvedimento il lavoratore può ricorrere entro 30 giorni al Comitato regionale presso la Direzione regionale del lavoro.

Al fine di una corretta, tempestiva e trasparente gestione amministrativa dei verbali ispettivi che abbiano accertato l'insussistenza di rapporti di lavoro in agricoltura e per la definizione delle relative domande di disoccupazione agricola, l'Istituto previdenziale fornisce le istruzioni operative di seguito illustrate:

## Inps - Messaggio 11 aprile 2008, n. 8457

**Oggetto:** Disconoscimento di rapporti di lavoro agricoli a seguito di accertamenti ispettivi - Notifica agli interessati e riflessi sulla definizione delle domande di prestazioni di disoccupazione agricola

### 1. Conclusione degli accertamenti ispettivi prima della pubblicazione degli elenchi

#### a) Somministrazione irregolare di manodopera

Nei casi in cui i rapporti di lavoro sono stati denunciati da un'azienda diversa da quella presso la quale i lavora-

## Allegato 2

Al Direttore della sede Inps di:

**Oggetto:** Dichiarazione di responsabilità.

Sotto la propria personale responsabilità civile e penale, il sottoscritto

..... / .....

nato il ..... a .....

e residente in .....

Codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□

**Dichiara\***

di aver effettuato nell'anno .....n. ....giornate di lavoro in qualità di bracciante agricolo presso la/le Azienda/e o il/i datore/i di lavoro:

Azienda	Periodo	Località	Attività svolta	Compenso percepito
	Dal ..... al .....			€ ....., .....
	Dal ..... al .....			€ ....., .....
	Dal ..... al .....			€ ....., .....
	Dal ..... al .....			€ ....., .....
	Dal ..... al .....			€ ....., .....
	Dal ..... al .....			€ ....., .....

Per tali periodi il sottoscritto ha ragione di ritenere che non sia stata rispettata la normativa previdenziale e sul corretto utilizzo della manodopera, e invita, pertanto, a porre in essere tutte le azioni, compresa, ove del caso, la segnalazione al giudice penale, che risulteranno conseguenti agli accertamenti che codesta Sede effettuerà.

Allega tutta la documentazione in suo possesso relativa ai fatti accertati.

documento di identità ..... firma autentica del dichiarante .....

luogo e data ..... il funzionario incaricato .....

(\*) Chi dichiara il falso decade dai benefici ottenuti e incorre nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni (artt. 75, 76 del Dpr n. 445/2000).

tori potrebbero essere stati effettivamente occupati e l'azienda denunciante non rientra tra quelle autorizzate alla somministrazione di manodopera, al lavoratore verrà inviato il provvedimento di cui all'Allegato n. 1 (*omissis*) con il quale si comunica che il rapporto di lavoro non è stato riconosciuto e, di conseguenza, le relative giornate non potranno essere riportate nell'elenco annuale.

Al fine di regolarizzare il rapporto di lavoro e poter riconoscere le relative giornate, occorre che il lavoratore rilasci apposita dichiarazione (Allegato n. 2) relativa:

all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro;

alla indicazione del datore di lavoro che ha concretamente utilizzato la prestazione di lavoro;

al fondo presso il quale la prestazione di lavoro è stata svolta;

alle giornate di impiego e alla retribuzione percepita. Il lavoratore potrà allegare alla dichiarazione ogni eventuale documentazione idonea a comprovare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa subordinata.

I fatti dichiarati saranno oggetto di immediato, tempestivo accertamento ispettivo.

Se l'accertamento si concludesse con il riconoscimento dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, le Sedi, con l'immediatezza che le circostanze richiedono,

dovranno riconoscere le giornate di lavoro e liquidare le prestazioni di disoccupazione.

### **b) Rapporti di lavoro fittizi**

Se l'indagine ispettiva ha accertato che la prestazione di lavoro subordinato non si è mai svolta, le Sedi emetteranno il provvedimento di cui all'Allegato n. 3 (*omissis*) con il quale si comunica che il rapporto di lavoro non è stato riconosciuto e le relative giornate non potranno essere riportate nell'elenco annuale.

Avverso il provvedimento potrà essere presentato ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, presso la Direzione regionale del lavoro, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

## **2. Conclusione degli accertamenti ispettivi dopo la pubblicazione degli elenchi**

### **a) Somministrazione irregolare di manodopera**

Nei casi in cui i rapporti di lavoro sono stati denunciati da un'azienda diversa da quella presso la quale i lavoratori potrebbero essere stati effettivamente occupati e l'azienda denunciante non rientra tra quelle autorizzate alla somministrazione di manodopera, al lavoratore verrà inviato il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro emesso dalla procedura «variazione elenchi» con il quale si comunica che il rapporto di lavoro non è stato riconosciuto.

Al fine del riconoscimento del rapporto di lavoro con

l'azienda effettivamente utilizzatrice di manodopera agricola, il lavoratore dovrà presentare apposita dichiarazione utilizzando il modello (Allegato n. 2) e fornendo ogni indicazione utile a provare l'effettivo rapporto di lavoro subordinato, come indicato al precedente punto 1, lettera a).

La liquidazione delle prestazioni dovrà essere effettuata **in via provvisoria**. Le dichiarazioni saranno oggetto di immediato accertamento con conseguente conferma o revoca delle prestazioni.

In caso di mancato riconoscimento di effettivo svolgimento di lavoro subordinato, le prestazioni indebitamente erogate saranno oggetto di procedura di recupero e la dichiarazione di responsabilità mendace, **rilasciata dal lavoratore sotto la propria responsabilità civile e penale**, sarà gestita secondo le regole comuni.

### **b) Rapporti di lavoro fittizi**

Se l'indagine ispettiva ha accertato che la prestazione di lavoro subordinato non si è mai svolta, il lavoratore sarà cancellato dagli elenchi.

Le risultanze dell'accertamento saranno comunicate all'interessato con provvedimento emesso dalla procedura «variazione elenchi».

Avverso il provvedimento potrà essere presentato ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, presso la Direzione regionale del lavoro, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 23 aprile 2004, n. 124. È in corso di predisposizione apposita procedura informatica per l'emissione dei provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro in epoca precedente alla pubblicazione degli elenchi.